

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 2434**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore FALOMI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1997**

—————

**Istituzione di un osservatorio della televisione nazionale**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede l'istituzione, da parte dell'ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria di un osservatorio permanente che avrà come compito il monitoraggio delle trasmissioni televisive della concessionaria del servizio pubblico e concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in chiaro in ambito nazionale (articolo 1, comma 1).

L'istituzione dell'osservatorio è stata più volte richiesta non solo dalle diverse parti politiche ma anche dalle forze sociali interessate a conoscere le dinamiche qualitative e quantitative della rappresentazione televisiva.

Compito dell'osservatorio sarà quello di monitorare le trasmissioni comprese almeno tra le ore 7 e le ore 1 di ciascuna giornata e deve essere realizzato con modalità che consentano l'elaborazione di relazioni annuali sulle linee editoriali delle varie emittenti nonché le verifiche richieste dalla normativa sull'uso del mezzo radiotelevisivo nei periodi elettorali e l'effettuazione di ricerche ed analisi di carattere tematico periodiche od episodiche, su argomenti definiti dall'ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria nell'ambito delle sue competenze, i cui risultati devono essere allegati alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Per poter svolgere una attività così complessa e delicata è necessario che l'ufficio del garante, in attesa della sua necessaria ri-

strutturazione organica, possa istituire un centro di ascolto dotato delle più raffinate strumentazioni tecniche e tecnologiche.

Le norme previste nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 tendono ad assicurare all'ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria la massima libertà nella scelta del mezzo e della conseguente azione perchè gli obiettivi possano essere raggiunti nel più breve tempo possibile.

Il disegno di legge, dall'altra parte, non incide sulle competenze attualmente attribuite in materia di controllo dell'attività radiotelevisiva agli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il comma 5 dell'articolo 2, infatti, conferma che tali organi continuano a svolgere i controlli previsti dalle leggi vigenti, sia con riferimento al servizio pubblico, sia nei confronti delle emittenti radiotelevisive private.

In sostanza, restano ferme le competenze previste dall'articolo 31 della legge n. 223 del 1990, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla propaganda elettorale. Inoltre, le disposizioni proposte possono ben collocarsi nell'articolazione delle attribuzioni della futura *Autority* prevista nel disegno di legge del Governo sul sistema della comunicazione, che svolgerà la propria azione di controllo avvalendosi in modo concorrente delle strutture periferiche del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e di altri organismi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione dell'osservatorio)*

1. L'ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria è tenuto a realizzare un osservatorio organico permanente che, nella prima fase di attuazione della legge, avrà ad oggetto le trasmissioni televisive della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in chiaro in ambito nazionale.

2. L'osservazione deve riguardare le trasmissioni comprese almeno tra le ore 7 e le ore 1 di ciascuna giornata e deve essere realizzato con modalità che consentano l'elaborazione di relazioni annuali sulle linee editoriali delle varie emittenti nonché le verifiche richieste dalla normativa sull'uso del mezzo radiotelevisivo nei periodi elettorali e l'effettuazione di ricerche ed analisi di carattere tematico, periodiche od episodiche, su argomenti definiti dall'Ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria nell'ambito delle sue competenze, i cui risultati devono essere allegati alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

## Art. 2.

*(Modalità di realizzazione)*

1. Per la realizzazione dell'osservatorio l'Ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria può stipulare a trattativa privata anche in deroga alle disposizioni che attualmente ne disciplinano l'attività contrattuale,

una o più convenzioni con istituzioni pubbliche o ditte private di alata esperienza tecnica.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 l'Ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria, in attesa della sua necessaria ristrutturazione organica, può anche istituire al suo interno un apposito centro di ascolto, con acquisto a trattativa privata, da istituzioni pubbliche o ditte private specializzate, della strumentazione tecnica e delle licenze a tal fine necessarie ed assunzione diretta del personale in possesso dell'occorrente professionalità, con contratto quinquennale di diritto privato rinnovabile una sola volta, sino al limite di quaranta unità.

3. Il trattamento economico del personale assunto ai sensi del precedente comma è definito sulla base dei criteri fissati presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in relazione ai diversi livelli di funzione.

4. Qualora l'osservatorio venga realizzato attraverso le convenzioni previste dal comma 1, l'Ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria può assumere, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 nel limite di dieci unità, il personale necessario per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i rilevatori ed i ricercatori esterni, di direzione lavori, di verifica degli elaborati, di presentazione e di pubblicazione di risultati delle ricerche.

5. Rimane fermo l'obbligo degli organici periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di controllare la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le emittenti private di radiodiffusione sonora e televisiva in qualsiasi ambito, per riferire senza indugio al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed agli organi centrali del Ministero medesimo le infrazioni alla normativa vigente.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 5 miliardi annue a partire dal 2001, si provvede per il triennio 2001-2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento prescritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad esportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.





